Il caso sollevato dalla stessa Corte costituzionale

Svuotare il conto al coniuge non è reato, la norma del 1930 alla Consulta

di **Carlo Rimini***

La Corte costituzionale (ordinanza 162/2026) ha sollevato innanzi a sé la questione di legittimità costituzionale dell'art. 649 del codice penale. La Corte rivolge a sé stessa il quesito — che ritiene non manifestamente infondato — se quella norma del codice penale sia contraria ad una serie di norme costituzionali: gli articoli 2 (inviolabilità dei diritti dell'uomo), 3 (principio di uguaglianza) e 29 (tutela della famiglia). Detta così, sembra una bizzarria da giuristi, destinata a non incidere sulla vita delle persone. Il tema è invece importantissimo.

L'art. 649 del codice penale afferma che non sono punibili i reati contro il patrimonio commessi all'interno della famiglia. Quindi, ad esempio, un marito non viene punito se si appropria di un bene della moglie, o del saldo del suo conto bancario, abusando di una delega rilasciata sulla base della fiducia. La norma è inserita nel codice penale del 1930, firmato Mussolini-Rocco. I giuristi di allora scrivevano che aveva uno scopo di «tutela della istituzione familiare e della sua coesione». L'esigenza di tutelare l'integrità della famiglia impediva di accertare le nefandezze (almeno quelle patrimoniali) compiute al suo interno. Impedisce ancora, perché l'art. 649 del codice Rocco è ancora vigente fino a che la Corte costituzionale non avrà detto che il dubbio di costituzionalità sollevato dalla Corte stessa è fondato. È ancora un opprimente monumento all'arcaismo del nostro diritto di famiglia.

Per usare un lessico non giuridico, la norma sostanzialmente significa: se un marito mette le mani nelle tasche della moglie (o viceversa), voltatevi dall'altra parte! È meglio non guardare, perché i panni sporchi si lavano in famiglia.

È evidente che una cosa del genere è indegna di uno Stato civile. La violenza in famiglia può essere anche violenza patrimoniale e lo Stato deve proteggere la parte debole rispetto agli abusi patrimoniali (che sono spesso ancora più insidiosi di quelli fisici) e non può continuare a voltarsi dall'altra parte. Svuotare il conto corrente dell'altro coniuge, privarlo (ma, più spesso, purtroppo, privarla) dei suoi risparmi e della sua indipendenza economica, può avere conseguenze persino peggiori di un'aggressione fisica e può mettere la vittima in una condizione di soggezione più grave della minaccia fisica. D'altra parte, scrive la Corte costituzionale, «la Costituzione non giustifica una concezione della famiglia nemica delle persone e dei loro diritti».

La Corte aveva già invitato nel 2015 il legislatore ad intervenire. Il Parlamento è rimasto inerte. Ora l'avviso bonario è diventato un cartellino rosso: sollevando innanzi a sé stessa la questione di incostituzionalità, la Corte sostanzialmente avvisa il Parlamento che, fra pochi mesi, se il legislatore continuerà a non intervenire, la norma sarà dichiarata incostituzionale. L'ordinanza ricorda che il Parlamento potrebbe intervenire con una riforma meditata e bilanciata, mentre la Corte costituzionale non avrà a disposizione il cesello, ma solo l'accetta dell'incostituzionalità. Sarebbe l'ennesima occasione perduta.

Codice Rocco

Gli inviti al Parlamento affinché intervenga sulla non punibilità degli illeciti patrimoniali in famiglia sono iniziati 11 anni fa: nulla di fatto

Perché il Parlamento rimane inerte rispetto a un tema così strettamente connesso con la violenza in famiglia della quale tutti dicono di volersi occupare? Perché preferisce continuare a voltarsi dall'altra parte? Da quando dal Palazzo della Consulta è arrivato il primo avvertimento, sono passati undici anni e si sono succeduti molti governi e diverse maggioranze parlamentari. Tutti hanno continuato a pensare che è meglio se i panni sporchi si lavano in famiglia. Qualche mese è sufficiente per rimediare e dimostrare che, rispetto al tempo del codice Mussolini-Rocco, abbiamo fatto progressi sulla strada della civilizzazione delle relazioni familiari.

*Ordinario di diritto privato
Università degli Studi di Milano

© RIPRODUZIONE RISERVATA